



Università
Ca' Foscari
Venezia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

D.D. N. 2151 / 2022
Prot. N. 73677 - V/5
del 28/07/2022

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2022/2023**

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Finalità del bando	3
Art. 3 - Tipologie di studenti che possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio	3
Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda	4
Art. 5 - Definizione di status dello studente.....	6
Art. 6 - Finanziamenti e importi	8
Art. 7 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali	11
Art. 8 - I criteri per la determinazione del merito	13
Art. 9 - Formazione delle graduatorie	14
Art. 10 - Modalità di pagamento della Borsa	15
Art. 11 - Revoca/decadenza della Borsa di studio e della relativa idoneità	15
Art. 12 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale	16
Art. 13 - Studenti stranieri	16
Art. 14 - Studenti con disabilità	16
Art. 15 - Studenti part-time	18
Art. 16 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche.....	20
Art. 17 - Responsabile del procedimento	21
Art. 18 - Riferimenti per informazioni	21
Art. 19 - Riferimenti normativi.....	21

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende:

- a) per **Ateneo**, l'Università Ca' Foscari Venezia;
- b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
- c) per **titoli di studio**, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca;
- d) per **corsi di laurea del vecchio ordinamento**, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n. 509/1999;
- e) per **corsi di laurea del nuovo ordinamento**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
- f) per **corsi di laurea magistrale**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
- g) per **corsi di dottorato di ricerca**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 226/2021;
- h) per **studente**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo;
- i) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004;
- j) per **studente part-time**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale (ad esempio per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 4 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- k) per **studente indipendente**, lo studente che, secondo la normativa I.S.E.E. stabilita dal D.P.C.M. 159/2013 e dal D.M. n. 1320/2021 art. 3 comma 1, abbia sia il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro, sia il requisito di un'adeguata capacità di reddito non inferiore a Euro 9.000 annui, nei due anni precedenti a quello di presentazione della DSU;
- l) per **Borsa di studio**, la Borsa per il diritto allo studio universitario di cui agli articoli 2 e ss. e 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- m) per **idoneo**, lo studente che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per accedere alle graduatorie di assegnazione delle Borse di studio;
- n) per **beneficiario**, lo studente che risulta assegnatario della Borsa di studio;
- o) per **ESU**, l'ESU-Arsu - Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- p) per **DSU**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- r) per **I.S.E.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- s) per **I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- t) per **I.S.P.E.**, l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- u) per **I.S.E.E. Parificato**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente straniero o italiano residente all'estero individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
- v) per **I.S.E.E. Corrente**, l'indicatore della situazione economica equivalente che può essere richiesto nel caso si già presente un'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e sia intervenuta una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti I.R.P.E.F.) o una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%, di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ed al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- w) per **corsi di studio S.T.E.M.**, i corsi di laurea/laurea magistrale in materie quali scienze, tecnologia, ingegneria e matematica che rientrino nelle classi definite dal Ministero secondo la tabella reperibile alla pagina <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genero/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>. I corsi di studio S.T.E.M. a Ca' Foscari sono i seguenti:

Corsi di laurea triennale:

- Chimica e Tecnologie Sostenibili (cod.CT7 - classe L-27)
- Informatica (cod.CT3 - classe L-31)
- Ingegneria Fisica (cod.CT8 - classe L-8)
- Scienze Ambientali (cod.CT5 - classe L-32)
- Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali (cod.CT60 - classe L-43)
- Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (cod.CT6 - classe L-43)

Corsi di laurea magistrale:

- Biotecnologie per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (cod.CM10 - classe LM-8)
- Chimica e Tecnologie Sostenibili (cod.CM7 - classe LM-54)

- Conservation Science and Technology for Cultural Heritage (cod.CM60 - classe LM-11)
- Computer Science and Information Technology (cod.CM90 - classe LM-18)
- Data Analytics for Business and Society (cod.EM14 - classe LM-91)
- Engineering Physics (cod.CM13 - classe LM-44)
- Informatica - Computer Science (cod.CM9 - classe LM-18)
- Science and Technology of Bio and Nanomaterials (cod.CM12 - classe LM-53)
- Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali (cod.CM11 - classe LM-53)
- Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro (cod.CM6 - classe LM-54)
- Scienze Ambientali (cod.CM5 - classe LM-75)

Art. 2 - Finalità del bando

1. Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto e in ottemperanza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede uno stanziamento di risorse aggiuntive, finanziato sia dall'Unione Europea - Next Generation EU, sia dalla missione 4 componente 1 investimento 1.7 "Borse di studio per accesso all'Università" dello stesso, l'Università Ca' Foscari Venezia emana il bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio per l'anno accademico 2022/2023 destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.
2. L'assegnazione della Borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso. Le risorse del PNRR hanno inoltre l'obiettivo di aumentare il numero e l'importo delle borse di studio agli studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate.

Art. 3 - Tipologie di studenti che possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio

1. La Borsa di studio è attribuita per concorso, secondo le modalità previste dal presente bando:
 - a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (con esclusione degli iscritti in cotutela al dottorato) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - d) agli studenti part-time, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato al successivo articolo 15;
 - e) agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studio frequentato, come indicato al successivo articolo 14.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera non vengono considerati eventuali anni di sospensione degli studi per poter richiedere il beneficio di cui sopra.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, o di decadenza dagli studi, si iscriva ad altro corso di studio universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, viene considerato iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione. Eventuali CFU acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della Borsa di studio durante la nuova iscrizione.

2. Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studio. I corsi di studio di cui al D.M. n. 509/1999 sono equiparati ai corsi di laurea, di laurea magistrale, come individuati nell'articolo 3 del D.M. n. 270/2004. A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera a) non dovranno essere già in possesso di altra laurea, conseguita sia secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 sia secondo il nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera b) non dovranno essere già in possesso della laurea conseguita secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

Lo studente iscritto ad un corso di studio interateneo sarà tenuto a presentare la domanda di Borsa di studio all'Ateneo, sede amministrativa del corso stesso, presso il quale versa le tasse di iscrizione.

In caso di applicazione dall'anno accademico 2022/2023, lo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 della Legge 12 aprile 2022 n. 33 può beneficiare degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio limitatamente ad una sola delle due iscrizioni. L'interessato dovrà individuare l'Ateneo presso il quale, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio, intende beneficiare della Borsa di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, l'Ateneo di seconda iscrizione.

In caso di contemporanea iscrizione all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, lo studente potrà concorrere all'assegnazione della Borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 per una sola delle due carriere. Lo studente è tenuto in ogni caso a dichiarare, in fase della presentazione della "Richiesta di agevolazioni", per quale Università/Istituzione AFAM e carriera intende concorrere all'assegnazione della Borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023.

3. Lo studente che consegnerà il titolo di studio della laurea o della laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, potrà beneficiare di un'integrazione della Borsa di studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, a condizione che vi siano risorse residuali disponibili successivamente all'assegnazione della Borsa di studio regionale a tutti gli studenti idonei aventi diritto iscritti all'anno accademico 2022/2023.

L'ammontare della borsa è pari al 50% dell'importo previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 4, al netto delle quote previste per il servizio mensa ed il servizio alloggio, quest'ultimo calcolato forfettariamente per gli studenti non alloggiati presso le residenze dell'ESU di Venezia in Euro 1.600,00.

L'integrazione verrà erogata prioritariamente agli studenti che conseguono il titolo di studio entro le sessioni regolari, mediante una graduatoria ordinata in base al reddito, considerando l'ordine delle sessioni di laurea e dando la precedenza agli studenti con l'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso.

4. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. Lo studente detenuto, eventualmente iscritto ai corsi di studio di questo Ateneo, potrà concorrere all'assegnazione della Borsa di studio in base agli stessi criteri vigenti per lo studente non detenuto; ai fini della determinazione dell'importo di Borsa di studio lo studente detenuto verrà considerato studente in sede.

Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda

1. Può presentare domanda lo studente che
 - a) per l'anno accademico 2022/2023 risulti:
 - iscritto per la prima volta ai corsi di laurea;
 - iscritto per la prima volta ai corsi di laurea magistrale;
 - iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea;
 - iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale;
 - iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca;
 - iscritto ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca.
 - b) sia in possesso di attestazione I.S.E.E. 2022 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio / I.S.E.E. Corrente 2022 / I.S.E.E. Parificato 2022 il cui valore I.S.E.E. non sia superiore a Euro 24.335,11 ed il valore I.S.P.E. non superiore a Euro 37.031,71.
 - c) rispetti il requisito di merito previsto all'art.8 del presente bando.
2. Per poter concorrere alla Borsa di studio tutti gli studenti - a prescindere che siano già iscritti all'Ateneo o che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo - dovranno effettuare TUTTE le seguenti operazioni:

- a) **PRESENTARE la domanda di Borsa di studio entro il 3 ottobre 2022 ore 12:30** attraverso la "**Richiesta agevolazioni**" - disponibile nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "**Diritto allo studio e tasse**" > "**Richiesta agevolazioni**", o al link <https://esse3.unive.it/auth/Autocertificazioni/Autocertificazione.do> per chi non fosse ancora immatricolato - nella quale andrà selezionato lo status con cui si intende partecipare (la mancata selezione dello status comporta l'esclusione dal beneficio).

Al termine della compilazione sarà necessario trasmettere la Richiesta agevolazioni online attraverso cui si dà contestualmente mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione I.S.E.E.

Il termine non differibile per la presentazione della domanda di Borsa di studio è fissato al **3 ottobre 2022 ore 12:30**.

Se al termine della compilazione la Richiesta di agevolazioni non sarà trasmessa, la domanda di Borsa di studio non potrà in nessun caso essere accolta. Dopo la corretta trasmissione della domanda sarà rilasciata

una ricevuta che l'interessato dovrà conservare quale prova di avvenuta presentazione della domanda; tale ricevuta sarà anche inviata via mail all'indirizzo dello studente (numerodimatricola@stud.unive.it). Si consiglia, inoltre, di stampare o salvare la ricevuta che si visualizza al termine della trasmissione della richiesta.

- b) **CHIEDERE L'ATTESTAZIONE I.S.E.E. 2022 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"** - presentando la DSU all'INPS – o dell'I.S.E.E. Corrente 2022 o dell'I.S.E.E. Parificato 2022, in favore dello studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice fiscale, entro il termine riportato nella seguente tabella (farà fede la data di presentazione della DSU):

Termini per la richiesta dell'I.S.E.E.	
<ul style="list-style-type: none"> • iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, con cittadinanza italiana o comunitaria; • iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza; • iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza; • iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, senza distinzione di cittadinanza; 	3 ottobre 2022 ore 23:59
<ul style="list-style-type: none"> • iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, con cittadinanza extra-Ue; • iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza; • studenti che si trasferiscono da altro Ateneo; 	30 novembre 2022 ore 23:59

L'attestazione I.S.E.E. non dovrà riportare omissioni/difformità (in caso le riporti, queste devono essere sanate con la richiesta di una nuova attestazione I.S.E.E. sempre entro la data di riferimento riportata nella suddetta tabella). Per tutte le altre indicazioni relative all'attestazione I.S.E.E. si rimanda a quanto indicato al successivo articolo 7.

- c) **ISCRIVERSI ALL'ANNO ACCADEMICO 2022/2023** versando la prima rata di tasse e contributi entro il termine riportato nella seguente tabella:

Termini iscrizione all'anno accademico 2022/2023	
<ul style="list-style-type: none"> • iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza; • iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza; • iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza; • iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, senza distinzione di cittadinanza; 	3 ottobre 2022 ore 23:59
<ul style="list-style-type: none"> • iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza; • studenti che si trasferiscono da altro Ateneo; 	19 dicembre 2022 ore 23:59

L'importo della prima rata di tasse e contributi è pari a:

- **Euro 500,00**, importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (fatto salvo quanto previsto per il corso di laurea in "Digital Management" e per il corso di laurea in "Hospitality Innovation and e-Tourism" e per il corso di laurea magistrale in "Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration - MIM"). A tale importo va aggiunta l'imposta di bollo di Euro 16,00 se immatricolato o trasferito nell'anno accademico 2022/2023;

- **Euro 176,00**, corrispondente alla sola tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. A tale importo va aggiunta l'imposta di bollo di Euro 16,00 se immatricolato nell'anno accademico 2022/2023.

Si precisa che qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l'importo corrispondente alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario andrà versato una sola volta a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio, nelle more dell'adozione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui all'art. 4 comma 2, della Legge 12 aprile 2022, n. 33. Tale principio è valido solo nel caso la suddetta legge sia applicabile per l'anno accademico 2022/2023.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni (di cui alle lettere a, b o c) riportate nel presente comma comporterà l'esclusione dal concorso.

Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Si potrà, inoltre, verificare lo stato di svolgimento delle suddette operazioni collegandosi alla propria Area riservata nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "*Riepilogo richiesta agevolazioni*".

3. Lo studente che si iscrive agli anni successivi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (con esclusione degli iscritti fuori corso per l'anno accademico 2022/2023) e lo studente che si iscrive al secondo o al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, che siano risultati idonei nell'anno accademico 2021/2022, solo se in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e previa presentazione della domanda di accesso al beneficio, potranno versare, entro le ore 23:59 del 3 ottobre 2022, la sola tassa regionale per il diritto allo studio universitario di Euro 176,00.

Qualora lo studente non abbia i requisiti, non presenti la domanda di borsa o ne risulti escluso, dovrà contattare anticipatamente il Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità ed Inclusione per farsi ricalcolare l'importo di tasse dovuto; diversamente l'importo non versato in fase di iscrizione all'anno accademico 2022/2023 (prima e seconda rata) verrà aggiunto all'eventuale terza rata di tasse dovuta e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione.

4. Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo potrà concorrere alla Borsa di studio, registrandosi al sito di Ca' Foscari e presentando la Richiesta agevolazioni entro le ore 12:30 del 3 ottobre 2022, purché inoltri la richiesta di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza entro e non oltre il termine del 3 ottobre 2022 e sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 del presente bando. Nella verifica dei requisiti di merito sono considerati anche gli anni di iscrizione presso l'Ateneo di provenienza. Lo studente dovrà concludere la procedura di candidatura al bando chiedendo l'attestazione I.S.E.E. e iscrivendosi all'anno accademico 2022/2023 con le modalità ed entro i termini descritti alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

Art. 5 - Definizione di status dello studente

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:
 - a) **in sede**, lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
 - b) **pendolare**, lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
 - c) **fuori sede**, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2022/2023; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi. Lo studente sarà tenuto a presentare copia del contratto di locazione tradotto in lingua italiana o inglese con le modalità e tempistiche riportate al successivo comma 2.

Fuori sede è anche considerato lo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, indipendentemente dal luogo di residenza; non dovrà presentare alcuna certificazione attestante l'elezione del domicilio. La trattenuta dalla Borsa di studio per il servizio di ristorazione sarà in tal caso pari all'importo massimo di Euro 500,00.

Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, è considerato fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio. Tuttavia per confermare lo status di fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo

non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2022/2023 (quindi tra settembre 2022 e settembre 2023) e adempia a quanto indicato al successivo comma 2. In mancanza di tali requisiti verrà considerato pendolare.

Infine lo "studente indipendente" secondo i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera k) del presente bando sarà considerato fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la propria residenza in Italia e la sede del corso di studio, purché abbia preso alloggio in tale residenza a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2022/2023 (quindi tra settembre 2022 e settembre 2023) e adempia a quanto indicato al successivo comma 2. In mancanza di tali requisiti verrà considerato "studente indipendente" con lo status di pendolare.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, consultabili alla pagina web www.unive.it/dirittoallostudio > Borse per il diritto allo studio, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Se la residenza dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione lo studente non potrà essere considerato fuori sede.

2. **Lo studente fuori sede, indipendentemente dalla tipologia di alloggio** (presso strutture dell'ESU di Venezia o presso privati), **dovrà compilare il form online** presente nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "[Upload contratto di locazione per fuori sede](#)" **dal 29 agosto 2022 al 29 ottobre 2022.**

Inoltre lo studente fuori sede che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Venezia o le utilizza per una sola parte dell'anno, in fase di compilazione del form online "Upload contratto di locazione per fuori sede", nel periodo dal 29 agosto 2022 al 29 ottobre 2022, è obbligato ad allegare, in un unico file in formato .pdf, il contratto di locazione a titolo oneroso a norma di legge della durata di almeno dieci mesi o di durata inferiore se il contratto è il primo di due che complessivamente soddisfano la durata di dieci mesi, compresi nel periodo tra settembre 2022 e settembre 2023.

Solo ed esclusivamente per gli studenti immatricolati per l'anno accademico 2022/2023 ad un corso di laurea, in possesso della cittadinanza extra-Ue, o per gli immatricolati ad un corso di laurea magistrale, il termine per compilare il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" ed allegare il contratto di locazione già in essere è fissato al 30 novembre 2022.

Solo nel caso in cui lo studente partecipi per l'anno accademico 2022/2023 ad un programma di studi all'estero promosso dall'Università ed alloggi nel corso dell'anno accademico in due residenze diverse, oppure cambi alloggio nel corso dell'anno sempre all'interno di un comune definito in sede, cumulando i periodi ai fini del raggiungimento dei dieci mesi, dovrà:

- compilare il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" nel periodo dal 29 agosto 2022 al 29 ottobre 2022 (o 30 novembre 2022 per gli immatricolati ad un corso di laurea in possesso della cittadinanza extra-Ue, o per gli immatricolati ad un corso di laurea magistrale) ed allegare in un unico file in formato .pdf il primo dei due contratti a titolo oneroso a valere per il primo semestre, contratto estero nel caso partecipi ad un programma di studi all'estero, o contratto del comune classificato in sede;
- inviare per email a dirittoallostudio@unive.it in un unico file in formato .pdf il secondo dei due contratti a titolo oneroso, contratto estero nel caso partecipi al programma di studi all'estero nel secondo semestre, o contratto del comune classificato in sede, entro e non oltre il 28 aprile 2023.

I due contratti presentati devono avere immediata continuità tra loro.

Il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" una volta trasmesso non sarà più attivo.

Lo studente richiedente il beneficio dovrà necessariamente essere firmatario o co-firmatario del contratto di locazione.

Il contratto di locazione dovrà essere corredato dall'avvenuta registrazione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate e dalla copia del pagamento annuale dell'imposta di registro. Qualora il contratto di locazione scadesse in corso d'anno e fosse prorogabile lo studente dovrà inviare per email a dirittoallostudio@unive.it, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, la registrazione della proroga da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora lo studente receda anticipatamente dal contratto di locazione trasmesso è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità ed Inclusione scrivendo a dirittoallostudio@unive.it.

Il mancato rispetto delle indicazioni riportate al presente comma comporterà la rideterminazione d'ufficio dello status da fuori sede a pendolare.

3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conserva la Borsa di studio spettante originariamente (Borsa di studio fuori sede, Borsa di studio pendolare, Borsa di studio in sede), senza possibilità di variazione dello status e di aumento della predetta borsa, soddisfatti comunque i requisiti necessari per la definizione dello status (es. il fuori sede, per conservare tale status, deve soddisfare il requisito di domicilio presso la città dove ha sede il corso di studio per almeno dieci mesi come previsto dai precedenti commi).

Art. 6 - Finanziamenti e importi

1. Al fine di erogare la Borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023 sono destinati fondi derivanti:
 - a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) dalla quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012;
 - c) dalle risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
 - d) dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): iniziativa Next Generation EU finanziata dall'Unione Europea e missione 4 componente 1 investimento 1.7.

Le risorse sopra indicate, non appena quantificate, andranno a finanziare le graduatorie degli idonei che saranno elaborate ai sensi del successivo articolo 9.

Le risorse finanziarie sono ripartite tra le varie graduatorie, di cui al successivo articolo 9, utilizzando i seguenti criteri:

- 30% agli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale. Tale percentuale per i soli corsi di laurea è così ripartita:
 - 95% agli iscritti con cittadinanza comunitaria;
 - 5% agli iscritti con cittadinanza non comunitaria;
- 70% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi (laurea/laurea magistrale senza distinzione di cittadinanza).

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021 è destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al rapporto percentuale tra gli idonei alla Borsa di studio nell'anno accademico 2021/2022 ed il numero totale degli iscritti.

2. L'importo della Borsa di studio per lo studente **fuori sede** varia a seconda della condizione economica e dell'iscrizione come segue:
 - a) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio compreso tra il 50% ed i 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia tra Euro 12.167,55 e Euro 16.223,40): importo Borsa corrispondente a *Euro 6.157,74*, di cui Euro 700,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
 - b) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio inferiore al 50% del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia pari o inferiore a Euro 12.167,54): importo Borsa (maggiorato del 15% rispetto allo studente descritto della lettera a) corrispondente a *Euro 7.081,40*, di cui Euro 700,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
 - c) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 e comunque non superiore al limite massimo (ossia tra Euro 16.223,41 e Euro 24.335,11): importo borsa *compreso tra Euro 6.157,73 e Euro 3.078,87*, di cui Euro 700,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
 - d) Studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20% a condizione che lo studente sia in possesso e mantenga per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto, e per l'intera loro durata, i requisiti di merito di cui all'articolo 8. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato l'incremento. Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 15;
 - e) Studente di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con quello descritto alla lettera b). Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 15;
 - f) Studente indipendente fuori sede: l'importo della Borsa di studio spettante è il medesimo di quello della condizione di fuori sede con analoghe modalità di calcolo riportate alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. L'importo della Borsa di studio per lo studente **pendolare** è il seguente:
 - a) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio compreso tra il 50% ed i 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia tra Euro 12.167,55 e Euro 16.223,40): importo Borsa corrispondente a *Euro 3.598,51*, di cui Euro 500,00 per il servizio di ristorazione che saranno

obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;

- b) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio inferiore al 50% del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia pari o inferiore a Euro 12.167,54): importo Borsa (maggiorato del 15% rispetto allo studente descritto della lettera a) corrispondente a *Euro 4.138,29*, di cui Euro 500,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
 - c) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 e comunque non superiore al limite massimo (ossia tra Euro 16.223,41 e Euro 24.335,11): importo borsa *compreso tra Euro 3.598,50 e Euro 1.799,26*, di cui Euro 500,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
 - d) Studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20% a condizione che lo studente sia in possesso e mantenga per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto, e per l'intera loro durata, i requisiti di merito di cui all'articolo 8. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato l'incremento. Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 15;
 - e) Studente di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con quello descritto alla lettera b). Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 15;
 - f) Studente indipendente pendolare: l'importo della Borsa di studio spettante è il medesimo di quello della condizione di fuori sede, con analoghe modalità di calcolo riportate alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3; l'importo della borsa è comprensivo di Euro 500,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta.
4. L'importo della Borsa di studio per lo studente **in sede** è il seguente:
- a) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio compreso tra il 50% ed i 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia tra Euro 12.167,55 e Euro 16.223,40): importo Borsa corrispondente a *Euro 2.481,75* più un pasto giornaliero da usufruire secondo le modalità stabilite dall'ESU di Venezia;
 - b) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio inferiore al 50% del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia pari o inferiore a Euro 12.167,54): importo Borsa (maggiorato del 15% rispetto allo studente descritto della lettera a) corrispondente a *Euro 2.854,01* più un pasto giornaliero da usufruire secondo le modalità stabilite dall'ESU di Venezia;
 - c) Studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 e comunque non superiore al limite massimo (ossia tra Euro 16.223,41 e Euro 24.335,11): importo borsa *compreso tra Euro 2.481,74 e Euro 1.240,88* più un pasto giornaliero da usufruire secondo le modalità stabilite dall'ESU di Venezia;
 - d) Studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20% a condizione che lo studente sia in possesso e mantenga per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto, e per l'intera loro durata, i requisiti di merito di cui all'articolo 8. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato l'incremento. Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 15;
 - e) Studente di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con quello descritto alla lettera b). Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 15.
5. Nei casi di conferimento della Borsa di studio per il settimo semestre dei corsi di laurea e per il quinto semestre dei corsi di laurea magistrale, l'importo della Borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Venezia vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.
6. Lo studente iscritto ad anni successivi al primo idoneo alla Borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiario della stessa per mancanza di risorse, è ammesso a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.
7. Allo studente iscritto al primo anno, idoneo alla Borsa di studio ma non beneficiario della stessa per mancanza di risorse, l'ESU applica la tariffa di Euro 2,70 per pasto. Qualora tale studente diventi beneficiario della Borsa di studio nel corso dell'anno accademico 2022/2023 o ad anno accademico terminato, può chiedere il rimborso della tariffa pagata rivolgendosi direttamente all'ESU di Venezia.

8. Lo studente risultato beneficiario della Borsa di studio che si assenta per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale può chiedere all'ESU di Venezia, al termine del soggiorno all'estero, il rimborso parziale della quota di borsa destinata al servizio di ristorazione a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia. La quota di borsa di studio, destinata al servizio di ristorazione, verrà rimborsata dall'ESU di Venezia in rapporto ai mesi di assenza indicati dall'Università ospitante.
9. Allo studente fuori sede che utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Venezia è trattenuta una quota, pari a Euro 1.600,00 (anche nel caso di vincitori di borsa per l'ultimo semestre), corrispondente alla tariffa standard dovuta per il servizio alloggio; l'Ateneo verserà tale somma all'ESU di Venezia o, su richiesta di quest'ultimo, ai gestori da esso individuati.
10. La quota restante dovuta per l'alloggio sarà versata dallo studente direttamente all'ESU di Venezia, entro il termine previsto dall'Ente.
11. Lo studente risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio è esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2022/2023. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 28 luglio 2023.
12. Allo studente risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, dei corsi di laurea e di laurea magistrale, verrà concesso l'esonero totale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'esonero pari alla metà dei contributi. La restituzione della tassa regionale e dei contributi eventualmente pagati in eccesso in prima rata avviene d'ufficio entro il 28 luglio 2023.
13. La borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo articolo 9, verrà corrisposta integralmente allo studente risultato vincitore il cui I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia inferiore o uguale a Euro 16.223,40.
14. Per valori superiori, sino al raggiungimento dei suddetti limiti massimi, la borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo articolo 9, viene gradualmente ridotta fino alla metà dell'importo con la seguente formula:

$$\text{Valore massimo della Borsa} - [(\text{valore I.S.E.E. studente} - \text{€ 16.223,40}) * \text{Coefficiente di Riduzione}]$$

Il Coefficiente di Riduzione, richiamato nella suddetta formula, è così calcolato:

$$(\text{Valore massimo della Borsa} / 2) / (\text{€ 24.335,11} - \text{€ 16.223,40})$$

15. Si riportano di seguito le tabelle che riassumono il valore delle Borse di studio a seconda della tipologia di iscrizione, dello status e del valore dell'I.S.E.E.:

Generalità degli studenti			
Studente	I.S.E.E. tra € 0,00 e € 12.167,54	I.S.E.E. tra € 12.167,55 e € 16.223,40	I.S.E.E. tra € 16.223,41 e € 24.335,11
fuori sede	€ 7.081,40 <i>(di cui € 700,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 6.157,74 <i>(di cui € 700,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 6.157,73 a € 3.078,87 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)</i>
pendolare	€ 4.138,29 <i>(di cui € 500,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 3.598,51 <i>(di cui € 500,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 3.598,50 a € 1.799,26 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)</i>
in sede	€ 2.854,01 <i>+ un pasto giornaliero</i>	€ 2.481,75 <i>+ un pasto giornaliero</i>	<i>gradualmente ridotto da € 2.481,74 a € 1.240,88 + un pasto giornaliero</i>
indipendente fuori sede	€ 7.081,40 <i>(di cui € 700,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 6.157,74 <i>(di cui € 700,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 6.157,73 a € 3.078,87 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)</i>
indipendente pendolare	€ 7.081,40 <i>(di cui € 500,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 6.157,74 <i>(di cui € 500,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 6.157,73 a € 3.078,87 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)</i>

Studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio			
Studente	I.S.E.E. tra € 0,00 e € 12.167,54	I.S.E.E. tra € 12.167,55 e € 16.223,40	I.S.E.E. tra € 16.223,41 e € 24.335,11
fuori sede	€ 8.497,67 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)	€ 7.389,28 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)	gradualmente ridotto da € 7.389,27 a € 3.694,64 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)
pendolare	€ 4.965,94 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)	€ 4.318,21 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)	gradualmente ridotto da € 4.318,20 a € 2.159,10 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)
in sede	€ 3.424,81 + un pasto giornaliero	€ 2.978,10 + un pasto giornaliero	gradualmente ridotto da € 2.978,09 a € 1.489,05 + un pasto giornaliero
indipendente fuori sede	€ 8.497,67 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)	€ 7.389,28 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)	gradualmente ridotto da € 7.389,27 a € 3.694,64 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)
indipendente pendolare	€ 8.497,67 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)	€ 7.389,28 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)	gradualmente ridotto da € 7.389,27 a € 3.694,64 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)

Studente di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.		
Studente	I.S.E.E. tra € 0,00 e € 16.223,40	I.S.E.E. tra € 16.223,41 e € 24.335,11
fuori sede	€ 7.389,28 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)	gradualmente ridotto da € 7.389,27 a € 3.694,64 (di cui € 700,00 per servizio ristorazione)
pendolare	€ 4.318,21 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)	gradualmente ridotto da € 4.318,20 a € 2.159,10 (di cui € 500,00 per servizio ristorazione)
in sede	€ 2.978,10 + un pasto giornaliero	gradualmente ridotto da € 2.978,09 a € 1.489,05 + un pasto giornaliero

16. Le Borse di studio regionali non possono essere cumulate con altre borse di studio che presentino finalità analoghe di mantenimento agli studi a qualsiasi titolo attribuite. Sono compatibili le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità). Qualora lo studente vincitore di Borsa di studio regionale sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio, dandone comunicazione entro 15 giorni al Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità ed Inclusione. Per lo studente che rinuncia alla Borsa di studio regionale viene meno anche l'idoneità alla stessa con i servizi connessi (es. esonero dal pagamento delle tasse, agevolazioni sui servizi di ristorazione e abitativo).

Art. 7 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali

- Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Per richiedere l'attestazione I.S.E.E. 2022 valevole per le **“prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”**, lo studente dovrà compilare la DSU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione “servizi online” del sito web dell'INPS (www.inps.it), oppure con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato.

L'I.S.E.E. deve essere rilasciato in favore dello studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice fiscale. Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare entrambi richiedenti il beneficio l'attestazione I.S.E.E. deve riportare l'indicazione che la stessa si applica in favore di ciascuno studente del quale deve essere riportato il codice fiscale.

L'attestazione I.S.E.E. non dovrà riportare omissioni/difformità (in caso le riporti, queste devono essere sanate con la richiesta di una nuova attestazione I.S.E.E. entro la data di riferimento riportata nella tabella dell'articolo 4 comma 2, lettera b).

L'attestazione cartacea dell'I.S.E.E. 2022 **non deve essere consegnata all'Università**, che la importerà automaticamente se redatta secondo le caratteristiche di cui sopra e se lo studente avrà regolarmente trasmesso la Richiesta agevolazioni. Non saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. per l'Università senza

trasmissione della richiesta agevolazioni o richieste oltre il suddetto termine; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della DSU.

3. Lo studente potrà decidere di presentare l'I.S.E.E. Corrente, valido alla data di scadenza della presentazione della domanda di Borsa di studio (3 ottobre 2022), qualora si sia verificata:

- una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero
- una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
- un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato D.P.C.M. n. 159/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

L'I.S.E.E. Corrente e la sua componente reddituale I.S.R.E. vengono calcolati sulla base di un'attestazione I.S.E.E. valevole per le provvidenze per il diritto allo studio in corso di validità.

Lo studente dovrà comunicare al Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità ed Inclusione (dirittoallostudio@unive.it), entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di Borsa di studio del 3 ottobre 2022, esplicitamente la propria volontà di far valere l'I.S.E.E. Corrente, indicando il numero di protocollo INPS di tale attestazione.

4. Ai fini della concessione di benefici di cui all'articolo 3, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

5. Lo studente che non convive con i genitori, anche iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i requisiti (residenza e reddito) per essere considerato "studente indipendente":

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia d'origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a Euro 9.000,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

6. I genitori dello studente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.

7. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 ad oggetto "Riforma I.S.E.E. D.P.C.M. n. 159/2013).

8. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli **studenti stranieri** o degli **studenti italiani residenti all'estero** viene definita attraverso l'I.S.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E. Parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

9. Lo studente definito dal precedente comma dovrà rivolgersi, previo appuntamento, **esclusivamente presso il CAF convenzionato con l'Ateneo** e presentare l'elenco dei documenti necessari per il calcolo dell'**I.S.E.E. Parificato**; in mancanza di tali documenti, il CAF non procederà al rilascio dell'I.S.E.E. Parificato. Le modalità operative di calcolo dell'I.S.E.E. Parificato sono indicate all'indirizzo www.unive.it/tasse > I.S.E.E. e Richiesta agevolazioni. Il CAF convenzionato farà pervenire all'Ateneo i dati relativi all'I.S.E.E. Parificato dello studente.

10. Lo studente non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 articolo 46, comma 5.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5 del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale dello studente non appartenente all'Unione Europea è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 ("Disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
12. L'I.S.P.E. è calcolato direttamente dall'Ateneo sulla base dei dati presenti nell'attestazione I.S.E.E., secondo la seguente formula: $I.S.P.E. = \text{valore I.S.P.} / \text{valore scala di equivalenza}$.
13. Per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 3, l'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / l'I.S.E.E. Corrente / l'I.S.E.E. Parificato non potrà superare il limite di Euro 24.335,11.
14. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, è comunque escluso dal beneficio lo studente per il quale l'I.S.P.E. del nucleo familiare di cui al precedente comma 12 superi il limite di Euro 37.031,71.

Art. 8 - I criteri per la determinazione del merito

1. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti relativi all'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è valutato ex post secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 comma 1.
2. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei requisiti relativi all'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7.
3. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
4. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale la seconda rata di borsa è corrisposta purché abbia conseguito n. 20 CFU, senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere o esoneri, entro il 10 agosto 2023. Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al comma 6.
5. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea sono i seguenti:
 - a) soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - b) per il secondo anno, n. 25 CFU entro il 10 agosto 2022;
 - c) per il terzo anno, n. 80 CFU entro il 10 agosto 2022;
 - d) per l'ultimo semestre, n. 135 CFU entro il 10 agosto 2022.
6. Lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus". Il "bonus" non interviene nella definizione dell'indice di merito di cui al successivo comma 13 ma può essere utilizzato (se necessario) esclusivamente per raggiungere il requisito di merito richiesto per ciascun anno (vedi precedente comma). Il bonus va fatto valere una sola volta nel corso degli studi ed assume valori diversi in base all'anno in cui viene utilizzato:
 - a) n. 5 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico;
 - b) n. 12 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico;
 - c) n. 15 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi.
7. Il bonus si considera utilizzato se risulta effettivamente necessario al raggiungimento dei requisiti. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua (*es. se si richiede il bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e se ne utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni lo studente potrà utilizzare soltanto la quota residua pari a 2 CFU*).
8. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale sono i seguenti:
 - a) per il secondo anno, n. 30 CFU entro il 10 agosto 2022;
 - b) per l'ultimo semestre, n. 80 CFU entro il 10 agosto 2022.
9. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al precedente comma lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea (*ad es. se nella carriera del corso di laurea triennale il bonus non è mai stato richiesto, lo studente ha ancora a disposizione per la laurea magistrale 15 crediti di bonus*).
10. In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i CFU riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio.
11. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU derivanti da:
 - esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
 - esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;

- esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
12. Per lo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
 13. Per lo studente iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale la graduatoria è definita sulla base del merito individuato secondo il numero dei CFU e la media dello studente rapportata al numero dei CFU previsti ai sensi dei precedenti commi 5 e 8 ed alla media di riferimento. La media di riferimento è data dalla media dei voti ottenuti dagli studenti negli stessi esami e nello stesso anno accademico dello studente candidato. L'indice di merito (I) è dato dalla differenza tra il numero dei CFU dello studente (CS) ed il numero di CFU minimo richiesto per l'accesso (CR) cui si somma la differenza tra la media voti dello studente (MS) e la media voti di riferimento (MR) moltiplicata per un coefficiente ponderale (P) diverso per ciascun corso di laurea, inversamente proporzionale alla differenza tra 30 e la media del corso di laurea. L'indice di merito è dunque calcolato secondo la seguente formula: $I = (CS - CR) + P * (MS - MR)$.
 14. Non sono presi in considerazione, al fine del calcolo del merito, il numero delle annualità, il numero dei CFU e gli anni di iscrizione presso Università non italiane, antecedenti l'anno di prima immatricolazione presso una Università italiana autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale.
 15. Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui ai precedenti commi, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

Art. 9 - Formazione delle graduatorie

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici per l'anno accademico 2022/2023 avverrà con le seguenti modalità:
 - a) entro il 31 ottobre 2022 saranno approvate le graduatorie con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi dal beneficio così articolate:
 - graduatoria degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, con cittadinanza italiana o comunitaria, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;
 - graduatorie per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, definite in base al merito, con riferimento ai criteri di cui al precedente articolo 8, con pubblicazione, sulla base di metodologie che tengono conto del numero di CFU e delle votazioni conseguite, rendendo confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
 - graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021), definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7.

Lo studente che riscontrerà anomalie alle suddette graduatorie, pubblicate entro il 31 ottobre 2022, dovrà compilare e trasmettere la "segnalazione di rilievo", presente alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Borse per il diritto allo studio, entro il 15 novembre 2022. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il suddetto termine;
 - b) entro il 23 dicembre 2022 saranno approvate le graduatorie di assegnazione della Borsa di studio con l'indicazione definitiva dello status (in sede / pendolare / fuori sede) degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea con cittadinanza italiana o comunitaria, degli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

A queste si aggiungerà la graduatoria degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, con cittadinanza extra-Ue definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;
 - c) entro il 23 gennaio 2023 sarà approvata la prima graduatoria riservata agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7. Lo studente che riscontrerà anomalie a tale graduatoria dovrà compilare e trasmettere la "segnalazione di rilievo", presente alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Borse per il diritto allo studio, entro l'8 febbraio 2023. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il suddetto termine.
 - d) entro il 17 febbraio 2023 sarà approvata la graduatoria di assegnazione della Borsa di studio con l'indicazione definitiva dello status (in sede / pendolare / fuori sede) degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale.
2. E' fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatorie nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse", accertandosi così dell'idoneità alla borsa o degli eventuali motivi di esclusione.

Art. 10 - Modalità di pagamento della Borsa

1. La parte monetaria della Borsa di studio è erogata in due rate semestrali di pari importo.
2. La prima rata semestrale della Borsa di studio è erogata allo studente beneficiario entro e non oltre il 31 dicembre 2022 salvo per lo studente iscritto per la prima volta ad un corso di laurea magistrale per il quale il termine è posticipato al 28 febbraio 2023.
3. Dalla prima rata è detratta, se prevista, la quota alloggio, pari a Euro 1.600,00 (articolo 6 comma 9).
4. Allo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, allo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2023.
5. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2023, se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2023, almeno n. 20 CFU (almeno n. 10 CFU se iscritto part-time). Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al precedente articolo 8 comma 6.
6. L'erogazione delle rate della Borsa di studio avverrà, entro i termini indicati ai precedenti commi 2, 4 e 5, **unicamente mediante accredito sulla CartaConto Ca' Foscari**.
7. Lo studente, iscritto ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, che presenta la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della Borsa di studio, **è tenuto obbligatoriamente ad attivare la CartaConto Ca' Foscari**, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata come unica modalità di accredito delle rate dell'eventuale Borsa di studio assegnata e del rimborso della rata versata per l'iscrizione all'anno 2022/2023 (ad eccezione dell'imposta di bollo); la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere le somme spettanti.

Art. 11 - Revoca/decadenza della Borsa di studio e della relativa idoneità

1. La borsa, e la relativa idoneità, è revocata allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale il quale, entro il 30 novembre 2023, non abbia conseguito almeno n. 20 CFU (n. 10 CFU se iscritto part-time), ritenuti validi per il corso di studio cui lo studente è iscritto o, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2023/2024, se diverso dal precedente. Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al precedente articolo 8 comma 6.
2. In casi eccezionali su domanda debitamente documentata, previo avallo della Regione del Veneto, il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca può essere differito sino al 28 febbraio 2024.
3. Lo studente che entro il 30 novembre 2023 non abbia conseguito i CFU richiesti dal precedente comma 1, dovrà procedere anche al pagamento delle tasse e dei contributi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
4. Lo studente borsista ed idoneo non beneficiario che non abbia maturato, entro il termine del 10 agosto 2023, il diritto a percepire la seconda rata della Borsa di studio, e che non sia stato sottoposto a revoca del beneficio, dovrà procedere al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2022/2023 nella misura del 50% di quanto previsto dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
5. Lo studente iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale subisce la revoca della Borsa di studio e della relativa idoneità, oltre che nel caso descritto al precedente comma 1, anche nel caso:

- a) si ritiri dal corso degli studi durante l'anno accademico 2022/2023;
- b) si trasferisca ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2022/2023.

Per i casi menzionati al presente comma lo studente dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la sua decisione al Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità ed Inclusione che provvederà a indicare gli importi dovuti a seguito della revoca della borsa e le modalità di restituzione degli stessi. La revoca comporta anche la decadenza del diritto dello studente a ricevere eventuali rimborsi di tasse.

6. La borsa è revocata allo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca che si ritiri dal corso degli studi durante l'anno accademico 2022/2023.
7. Decade dal godimento della Borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2022/2023 il beneficiario che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2021/2022. In questo caso lo studente dovrà restituire, secondo le modalità e tempistiche definite dal Settore Diritto allo studio, Disabilità, Equità e Inclusione e comunque prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti.
8. In caso di revoca o decadenza del beneficio lo studente è tenuto a restituire, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università, l'importo monetario della Borsa di studio e la somma corrispondente al valore dei servizi di ristorazione e/o alloggio effettivamente goduti dall'interessato nel corso dell'anno e calcolati facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa di Euro 4,70.

Lo studente, sottoposto a revoca o decadenza del beneficio, dovrà procedere al pagamento delle tasse e dei contributi, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.

Art. 12 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale

1. Gli studenti idonei non assegnatari ed i beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2022/2023, che partecipino a programmi di mobilità internazionale nel corso del medesimo anno accademico, iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale ed ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021, possono beneficiare subordinatamente alla disponibilità di risorse, per una sola volta per ciascun corso, di contributi per la mobilità internazionale.
2. Per mobilità internazionale si intende il programma "Erasmus+ per studio Europa", sia quello gestito da Ca' Foscari che quello gestito dalla Venice International University-VIU (ad accezione del programma Erasmus International Credit Mobility) e il programma "Overseas" di scambi Culturali Internazionali extra-Ue.
3. Un contributo potrà essere previsto, subordinatamente alla disponibilità di risorse economiche e secondo il criterio di priorità riportato al successivo comma, anche allo studente che non abbia richiesto, seppure in possesso delle condizioni di merito per il conseguimento dell'idoneità, la Borsa di studio a causa di condizioni economiche del nucleo familiare superiori a quelle previste per la Borsa di studio; è necessario che lo studente trasmetta la Richiesta agevolazioni, soddisfi i requisiti di merito di cui all'articolo 8 e non sia in possesso di condizioni economiche superiori al 40% di quelle previste dall'articolo 7 commi 13 e 14 del presente bando (I.S.E.E. di Euro 34.069,15 e I.S.P.E. di Euro 51.844,39).
4. L'integrazione è assegnata, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, agli studenti di cui ai precedenti commi 1 e 3, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) studenti vincitori della Borsa di studio nell'anno accademico 2022/2023, in ragione della posizione di graduatoria;
 - b) studenti idonei ma non beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2022/2023, in ragione della posizione di graduatoria;
 - c) studenti che non abbiano presentato la domanda di Borsa di studio, in possesso nell'anno accademico 2022/2023 dei requisiti di merito di cui al precedente articolo 8 e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti i valori indicati al comma 3 del presente articolo, in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E.

Gli assegnatari della suddetta integrazione saranno contattati dal Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità e Inclusione.

5. Condizione essenziale per il contributo, di cui ai commi precedenti, è che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di convalida di CFU nel corso di studi a cui lo studente è iscritto a Ca' Foscari. In alternativa, dovrà essere prodotta, alla conclusione del periodo all'estero, una dichiarazione del relatore o tutore di tesi che attesti che nel periodo di studio all'estero, lo studente ha conseguito gli obiettivi previsti finalizzati alla prova conclusiva. In difetto di tale condizione, il contributo sarà revocato e gli importi indebitamente erogati dovranno essere restituiti.
6. L'integrazione regionale per gli studenti di cui al comma 1 sarà pari a Euro 600,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi. Dall'importo dell'integrazione attribuita sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
7. In aggiunta all'integrazione di cui al comma precedente vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino a Euro 100,00 per i Paesi Europei e sino a Euro 500,00 per i Paesi Extraeuropei. Si intendono "Paesi Europei" i paesi dello spazio geografico europeo con esclusione della Turchia e della Russia.
8. L'integrazione regionale prevista per gli studenti di cui al comma 3, sarà pari a Euro 125,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi.
9. Il pagamento sarà erogato in due rate. La prima rata pari al 40% dell'importo sarà erogata compatibilmente con l'erogazione da parte delle Regione delle risorse all'Ateneo entro il 30 giugno 2023; la rata finale relativa all'eventuale importo residuo e alle spese di viaggio di andata e ritorno per gli importi previsti dal comma 7 del presente articolo, sarà erogata entro 50 giorni dal termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma e previa produzione delle relative pezze giustificative al Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità e Inclusione.
10. Nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma (ad esempio il mancato sostenimento di esami o di attività formative concordate con il responsabile locale dello scambio), la rata iniziale assegnata allo studente di cui al comma precedente, dovrà essere restituita dallo stesso all'Ateneo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità e Inclusione.

Art. 13 - Studenti stranieri

1. Lo studente non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 articolo 46, comma 5.
2. Ai fini dell'accesso al beneficio, lo studente non appartenente all'Unione Europea è considerato fuori sede, a prescindere dalla distanza tra la sede della propria residenza in Italia e la sede del corso di studio, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello stesso risieda in Italia e purché tale studente abbia preso alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per

un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2022/2023 (quindi tra settembre 2022 e settembre 2023) e adempia a quanto indicato all'articolo 5 comma 2. In mancanza di tali requisiti lo studente verrà declassato a pendolare.

3. La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E. Parificato come indicato al precedente articolo 7.
4. Per lo studente proveniente dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 8 aprile 2022, n. 344, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studente iscritto ad una Università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.

Per lo studente che si iscriva al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che lo stesso non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente testo. Tale studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità indicate nel precedente articolo 7.

5. Ai fini della valutazione della condizione economica, per lo studente riconosciuto quale rifugiato politico ed apolide si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 14 - Studenti con disabilità

1. L'Ateneo tramite il Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità ed Inclusione fornisce agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità. Gli interventi sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte di alcuno.
2. Per lo studente disabile con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), pari o superiore al 66%, che sia iscritto ai corsi di laurea, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è:
 - a) 9 semestri per i corsi di laurea;
 - b) 7 semestri per i corsi di laurea magistrale.
3. Allo studente con disabilità:
 - a) non si applicano le disposizioni del presente bando di cui all'articolo 10 comma 5, che subordinano l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di n. 20 CFU entro il 10 agosto 2023 (n. 10 CFU se iscritto part-time) e nemmeno la disposizione di cui all'articolo 11 comma 1, che prevede la revoca della Borsa di studio in caso di mancato raggiungimento di n. 20 CFU (n. 10 CFU se iscritto part-time) entro il 30 novembre 2023;
 - b) si applicano le disposizioni del presente bando di cui all'articolo 11 commi 5 e 7. Pertanto è revocata la Borsa di studio allo studente con disabilità nei casi in cui durante l'anno accademico di ottenimento della borsa si ritiri dagli studi o si trasferisca ad altro Ateneo; inoltre nel caso in cui si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di ottenimento della borsa di studio.
4. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici richiesti allo studente con disabilità, iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea o di laurea magistrale è il seguente:

studenti iscritti ai corsi di laurea		
anno di iscrizione	invalidità compresa tra il 66% ed il 80%	con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%
secondo anno	n. 20 CFU	n. 15 CFU
terzo anno	n. 64 CFU	n. 48 CFU
primo anno fuori corso	n. 108 CFU	n. 81 CFU
ultimo semestre	n. 144 CFU	n. 108 CFU

studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale		
anno di iscrizione	invalidità compresa tra il 66% ed il 80%	con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%
secondo anno	n. 24 CFU	n. 18 CFU
primo anno fuori corso	n. 64 CFU	n. 48 CFU
ultimo semestre	n. 96 CFU	n. 72 CFU

Tali limiti sono incrementati di un numero di CFU pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

5. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al precedente comma, lo studente disabile con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un bonus con le medesime modalità previste dall'articolo 8 comma 6:

studenti iscritti ai corsi di laurea		
anno di iscrizione	invalidità compresa tra il 66% ed il 80%	con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%
secondo anno	n. 4 CFU	n. 3 CFU
terzo anno	n. 9 CFU	n. 7 CFU
anni accademici successivi	n. 12 CFU	n. 9 CFU

studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale		
anno di iscrizione	invalidità compresa tra il 66% ed il 80%	con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%
secondo anno / anni accademici successivi	n. 12 CFU <i>se non già utilizzato nella precedente carriera</i>	n. 9 CFU <i>se non già utilizzato nella precedente carriera</i>

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua

6. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono completamente esonerati dalla contribuzione. Non sono pertanto tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario; inoltre l'imposta di bollo è dovuta solo nel caso di immatricolazione.

Art. 15 - Studenti part-time

1. Lo studente al quale viene attribuito dall'Ateneo lo status di studente part-time, ai sensi delle disposizioni amministrative pubblicate alla pagina web www.unive.it/part-time, può concorrere all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 3 per la seguente durata:
 - a) se iscritto ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) se iscritto ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 6, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".

2. Il beneficio è concesso con le stesse modalità indicate all'articolo 3 del presente bando.

3. Il termine previsto per concorrere alle Borse di studio è il medesimo previsto dal precedente articolo 4.
4. Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente part-time deve presentare apposita domanda e risultare iscritto all'Università per l'anno accademico 2022/2023, con le stesse modalità indicate al precedente articolo 4.

Per lo studente part-time, gli importi della Borsa di studio corrispondono al 50% dell'importo lordo previsto all'articolo 6 del presente bando. Agli importi della Borsa si applicano inoltre le modalità di incremento o di riduzione già indicate al precedente articolo 6. Si riportano di seguito le tabelle che riassumono il valore delle borse di studio a seconda della tipologia di iscrizione, dello status e del valore dell'I.S.E.E.:

Generalità degli studenti			
Studente	I.S.E.E. tra € 0,00 e € 12.167,54	I.S.E.E. tra € 12.167,55 e € 16.223,40	I.S.E.E. tra € 16.223,41 e € 24.335,11
fuori sede	€ 3.540,70	€ 3.078,87	<i>gradualmente ridotto da € 3.078,86 a € 1.539,43</i>
pendolare	€ 2.069,15	€ 1.799,26	<i>gradualmente ridotto da € 1.799,25 a € 899,63</i>
in sede	€ 1.427,01	€ 1.240,88	<i>gradualmente ridotto da € 1.240,87 a € 620,44</i>
indipendente fuori sede	€ 3.540,70	€ 3.078,87	<i>gradualmente ridotto da € 3.078,86 a € 1.539,43</i>
indipendente pendolare	€ 3.540,70	€ 3.078,87	<i>gradualmente ridotto da € 3.078,86 a € 1.539,43</i>

Studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio			
Studente	I.S.E.E. tra € 0,00 e € 12.167,54	I.S.E.E. tra € 12.167,55 e € 16.223,40	I.S.E.E. tra € 16.223,41 e € 24.335,11
fuori sede	€ 4.248,84	€ 3.694,64	<i>gradualmente ridotto da € 3.694,63 a € 1.847,32</i>
pendolare	€ 2.482,97	€ 2.159,11	<i>gradualmente ridotto da € 2.159,10 a € 1.079,55</i>
in sede	€ 1.712,41	€ 1.489,05	<i>gradualmente ridotto da € 1.489,04 a € 744,53</i>
indipendente fuori sede	€ 4.248,84	€ 3.694,64	<i>gradualmente ridotto da € 3.694,63 a € 1.847,32</i>
indipendente pendolare	€ 4.248,84	€ 3.694,64	<i>gradualmente ridotto da € 3.694,63 a € 1.847,32</i>

Studente di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.		
Studente	I.S.E.E. tra € 0,00 e € 16.223,40	I.S.E.E. tra € 16.223,41 e € 24.335,11
fuori sede	€ 3.694,64	<i>gradualmente ridotto da € 3.694,63 a € 1.847,32</i>
pendolare	€ 2.159,11	<i>gradualmente ridotto da € 2.159,10 a € 1.079,55</i>
in sede	€ 1.489,05	<i>gradualmente ridotto da € 1.489,04 a € 744,53</i>

Al suddetto studente la Borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro, e qualora usufruisca del servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Venezia, verrà applicata la tariffa di Euro 5,70 per pasto.

Gli importi delle borse di studio assegnate allo studente iscritto al settimo anno di un corso di laurea o al quinto anno di un corso di laurea magistrale non subiranno riduzioni.

5. Lo studente part-time risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio sarà esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2022/2023.
6. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesto allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e di laurea magistrale, da conseguire entro il 10 agosto 2022, sono i seguenti:

studenti part-time		
anno di iscrizione	corsi di laurea	corsi di laurea magistrale
secondo anno	12 CFU	15 CFU
terzo anno	25 CFU	30 CFU
quarto anno	60 CFU	60 CFU
quinto anno	80 CFU	80 CFU
sesto anno	110 CFU	-
settimo anno	135 CFU	-

7. Per il raggiungimento dei requisiti di merito non è previsto l'utilizzo del bonus, di cui al precedente articolo 8.
8. Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente part-time sono individuate con i medesimi criteri previsti al precedente articolo 7.
9. Lo studente vincitore di borsa di studio come iscritto part-time per l'anno accademico 2022/2023 che perda per il medesimo anno lo status, diventando full time, mantiene l'importo di borsa originariamente spettante.
10. Allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2023. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata avviene d'ufficio entro il 28 luglio 2023.
Allo studente part-time iscritto per la prima volta la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2023 se risulteranno conseguiti almeno n. 10 CFU alla data del 10 agosto 2023. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 28 luglio 2023.
11. La borsa è revocata allo studente part-time iscritto per la prima volta il quale, entro il 30 novembre 2023, non abbia conseguito almeno n. 10 CFU, riconosciuti nel corso di studio cui lo stesso è iscritto o, in alternativa, nel corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2023/2024, se diverso dal precedente.
Restano confermati gli altri motivi di revoca già menzionati al precedente articolo 11.

Art. 16 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche

1. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità della autocertificazione prodotta dallo studente con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.
3. Nell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dagli studenti (es. contratto di locazione per la conferma dello status di fuori sede), l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio e con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo trasmette le dichiarazioni per gli approfondimenti ispettivi di competenza. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.
5. Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è applicata, anche nel caso di errori materiali o di modesta entità, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il Codice Penale e l'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 che recita: "*chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato*".

6. **Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità e Inclusione di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della Borsa di studio.**

Art. 17 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il direttore dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Micaela Scarpa.

Art. 18 - Riferimenti per informazioni

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio, Disabilità, Equità e Inclusione (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center "Servizi agli studenti")
- fax +39 041 234 7579
- segnalazione al www.unive.it/aiutostudenti
- accesso allo sportello su appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/10590>, nel seguente orario di apertura: martedì, giovedì e venerdì: 9.30 - 12.30; mercoledì: 14.30 - 16.30

Art. 19 - Riferimenti normativi

Statuto di Ateneo Decreto del Rettore n. 750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

L.R. 18 giugno 1996, n. 15

L.R. 7 aprile 1998, n. 8

L. 21 dicembre 1999, n. 508

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D.P.C.M. 9 aprile 2001

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147

D.L. 30 aprile 2019, n. 34

D.M. 12 febbraio 2021, n. 157

D.M. 18 marzo 2021, n. 256

D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320

D.M. 8 aprile 2022, n. 344

L. 12 aprile 2022, n. 33

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo in data 29 aprile 2021

Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022

Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 875 del 19 luglio 2022

Convenzione in atto con la Regione Veneto

Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

Venezia, 28 luglio 2022

f.to Il Dirigente dell'Area
Didattica e Servizi agli Studenti
dott.ssa Francesca Magni

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).